



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. 47 in data 14/07/2025

**MODIFICA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DEL BORGO E IN VIA DON UBALDO SAZZINI
PER FESTIVAL "CHE NON VENISSE MAI GIORNO" E PER LA TRADIZIONALE "FESTA
DI PIAMAGGIO".**

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

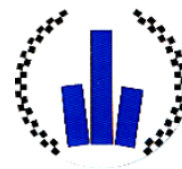
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

POLIZIA LOCALE



Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)

Tel. 051 6555639 / 333 2661466

E-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

PREMESSO che in Monghidoro loc. Piamaggio, il 24 luglio 2025 avrà luogo il Festival “Che non venisse mai giorno” organizzato dall’associazione “E bene venga maggio”, e dal giorno seguente la tradizionale manifestazione religiosa denominata “Festa della Beata Vergine di Pompei” che si concluderà il giorno 28 luglio 2025;

CONSIDERATO che tali manifestazioni richiedono una chiusura totale al traffico e alla sosta veicolare;

RAVVISATA la necessità di garantire il regolare e sicuro svolgimento degli eventi e per prevenire pericoli e danni a persone e cose, si interviene sulla disciplina della circolazione in vigore sulle strade coinvolte;

VISTE le richieste pervenute a questo Comune in data 19/06/2025, prot. n. 6411/25, dal Sig. BALDASSARRI Lorenzo, agli atti generalizzato, in qualità di Presidente del “Comitato Piamaggio”, e in data 04/07/2025, prot. n. 6990, dal Sig. BENNI Franco anch’egli agli atti generalizzato, in qualità di presidente dell’associazione “E bene venga maggio”;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico per la responsabilità della II^ Area-“Area Vigilanza-Polizia Locale”

RITENUTO di disporre la sospensione temporanea del traffico nelle aree interessate dalla manifestazione ai veicoli, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285, e sue successive modificazioni ed integrazioni, per motivi di sicurezza pubblica;

ORDINA

il divieto di transito e sosta a qualsiasi veicolo, eccetto per i veicoli in servizio di polizia e di soccorso ed a quelli adibiti per lo svolgimento della manifestazione stessa, **dalle ore 16:00 del giorno giovedì 24 Luglio, alle ore 03:00 del giorno lunedì 28 Luglio 2025** nella seguente strada comunale :

➤ **PIAZZA DEL BORGO.**

E dalle ore 17:00 alle ore 18:00 del giorno domenica 27 Luglio lungo la seguente strada comunale:

➤ **VIA DON UBALDO SAZZINI, per la tradizionale processione religiosa;**

DISPONE

che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alle seguenti condizioni:

- L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di mettere a disposizione degli organizzatori sul posto, tutta la relativa segnaletica mobile stradale occorrente, comprese le transenne;
- Ai comitati organizzatori spetta, a proprie cure e spese, la collocazione di essa ed adoperare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli autorizzati e dei pedoni, anche mediante una opportuna segnaletica aggiuntiva per rendere il minor disagio possibile alla circolazione di essi, provvedendo anche agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
- Al termine delle manifestazioni, a cura degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro verrà collocato per l'evento, gli stessi dovranno altresì provvedere alla pulizia delle strade e piazze interessate;
- Gli organizzatori assumano ogni responsabilità derivante dalle manifestazioni autonomamente allestite ed in particolare sollevino il Comune di Monghidoro da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dagli spettatori o da altri utenti della piazza e dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dagli organizzatori;

A V V E R T E

che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).